

# Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)

*Avamprogetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 3 ottobre 2008<sup>2</sup> sul servizio informazioni civile è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

**Sezione 1 (nuova): Compiti e organizzazione**

*Titolo prima dell'art. 3*

**Sezione 2 (nuova): Collaborazione**

*Titolo prima dell'art. 5*

**Sezione 3 (nuova): Trattamento dei dati personali**

*Art. 5, rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 6*

**Sezione 4 (nuova): Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI**

*Art. 6, rubrica*

*Abrogata*

---

<sup>1</sup> FF 2013 ...  
<sup>2</sup> RS 121

*Titolo prima dell'art. 6a***Sezione 5 (nuova): Sistema d'informazione Sicurezza esterna**

*Art. 6a (nuovo)* Organo responsabile

<sup>1</sup> Il SIC gestisce il sistema d'informazione Sicurezza esterna (ISAS).

<sup>2</sup> È responsabile della sicurezza di ISAS e della legalità del trattamento dei dati in esso contenuti.

*Art. 6b (nuovo)* Scopo

<sup>1</sup> ISAS serve al trattamento di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza, segnatamente nei settori del terrorismo internazionale, della proliferazione, dello spionaggio nonché in relazione con lo sviluppo di rapporti di tipo egemonico, di conflitti regionali e di potenziali militari.

<sup>2</sup> È utilizzato per:

- a. il rilevamento dei dati;
- b. la ricerca di dati e l'analisi;
- c. l'aggiornamento della situazione;
- d. l'archiviazione di dati;
- e. la gestione di documenti.

*Art. 6c (nuovo)* Contenuto

<sup>1</sup> ISAS contiene dati su persone fisiche o giuridiche, organizzazioni, oggetti e eventi. Il SIC può correlare i dati rilevati e analizzarli in maniera automatizzata.

<sup>2</sup> Può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

<sup>3</sup> Il SIC può trattare ulteriormente i dati inesatti se sono necessari alla valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i pertinenti dati come inesatti.

*Art. 6d (nuovo)* Controllo della qualità

<sup>1</sup> Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di rilevarli in ISAS. Valuta complessivamente la rilevanza e l'esattezza di una comunicazione da registrare nel deposito dei documenti.

<sup>2</sup> Il SIC verifica periodicamente se le comunicazioni archiviate in ISAS e i dati personali rilevati per l'adempimento dei compiti sono ancora necessari; valuta ogni comunicazione globalmente e i dati personali caso per caso. I dati non più necessari sono cancellati. I dati inesatti sono immediatamente corretti o cancellati; è fatto salvo l'articolo 6c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il SIC distrugge i dati che non possono essere rilevati in ISAS o in un altro sistema d'informazione del SIC oppure li respedisce al mittente.

<sup>4</sup> Prima di ogni comunicazione di dati personali o prodotti il SIC si assicura che i dati personali siano conformi alle direttive legali secondo la presente legge e che la loro comunicazione sia prevista dalla legge e necessaria nel caso concreto.

<sup>5</sup> L'organo interno del SIC incaricato del controllo della qualità provvede, formando internamente i collaboratori del SIC ed eseguendo controlli regolari, a garantire la qualità e la rilevanza dei dati trattati in ISAS. Se in ISAS sono registrate persone residenti in Svizzera, applica i criteri di cui all'articolo 15 capoverso 5 ultimo periodo della legge federale del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

*Art. 6e (nuovo)      Struttura*

<sup>1</sup> ISAS si compone di:

- a. un deposito dei documenti per il rilevamento e la consultazione dei dati acquisiti dal SIC o dei dati ricevuti da quest'ultimo;
- b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per il trattamento, la valutazione e l'analisi dei dati;
- c. un indice per accertare se il SIC tratta dati concernenti una persona, un'organizzazione, un oggetto o un evento nel sistema di analisi e di aggiornamento della situazione di cui alla lettera b.

<sup>2</sup> Può essere collegato con il sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS) per consentire consultazioni di dati e valutazioni interdisciplinari secondo l'articolo 3 capoverso 1.

*Art. 6f (nuovo)      Diritti d'accesso*

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti di cui all'articolo 6b capoverso 1 i collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della consultazione, dell'analisi e del controllo della qualità hanno accesso ai dati in ISAS mediante procedura di richiamo.

<sup>2</sup> Le consultazioni di dati interdisciplinari secondo l'articolo 6e capoverso 2 possono essere eseguite unicamente dai collaboratori del SIC che dispongono dei necessari diritti d'accesso a ISAS e ISIS.

<sup>3</sup> Hanno accesso all'indice mediante procedura di richiamo le seguenti autorità:

- a. l'Ufficio federale di polizia per lo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e per l'esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo qualora si tratti di comunicazioni di istituti finanziari svizzeri;
- b. gli organi cantonali incaricati della protezione dello Stato per l'esecuzione dei propri compiti secondo la legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

---

<sup>3</sup> RS 120

<sup>4</sup> RS 120

**Art. 6g (nuovo)** Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

<sup>1</sup> Il SIC può comunicare dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per l'adempimento dei propri compiti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità interessate.

<sup>2</sup> Se le informazioni sono necessarie ad altre autorità per il perseguimento penale, per prevenire reati oppure per il mantenimento dell'ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti.

<sup>3</sup> Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. L'ulteriore procedura si fonda sulle disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007<sup>5</sup>.

**Art. 6h (nuovo)** Comunicazione di dati personali ad autorità estere

<sup>1</sup> Il SIC può comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati se vi sono sufficienti garanzie per tutelare le persone interessate.

<sup>2</sup> La comunicazione all'estero non può avvenire se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una doppia punizione o a pregiudizi gravi per la salute, la vita o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 1950<sup>6</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali oppure ai sensi di altri accordi internazionali applicabili ratificati dalla Svizzera.

<sup>3</sup> Il SIC può comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere se la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato in questione e lo prevede una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

- a. è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante, quale l'impedimento o il chiarimento di un crimine punibile anche in Svizzera;
- b. è necessario per motivare una richiesta svizzera di informazioni;
- c. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione o la comunicazione è inequivocabilmente nell'interesse della persona in questione;
- d. lo Stato richiedente garantisce per scritto di disporre dell'accordo della persona interessata e grazie alla comunicazione gli è possibile valutare se tale persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure può ottenere l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;
- e. è necessario per tutelare interessi considerevoli in materia di sicurezza della Svizzera o dello Stato ricevente; oppure
- f. è necessario per proteggere l'integrità fisica e della vita di terzi.

---

<sup>5</sup> RS 312.0

<sup>6</sup> RS 0.101

*Art. 6i (nuovo)* Comunicazione di dati personali a terzi

La comunicazione di dati personali a terzi è autorizzata unicamente se:

- a. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione o la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;
- b. la comunicazione è necessaria per sventare un pericolo immediato grave;
- c. la comunicazione è necessaria per motivare una richiesta di informazioni.

*Art. 6j (nuovo)* Diritto di essere informati

Qualora una persona chieda se in ISAS sono trattati dati che la concernono, la domanda è trattata secondo gli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati.

*Art. 6k (nuovo)* Durata di conservazione dei dati

I dati sono conservati per la durata necessaria, ma al massimo per la durata prevista dal termine di conservazione stabilito dal Consiglio federale. Possono essere distrutti già in precedenza in funzione dell'esito del controllo di qualità.

*Art. 6l (nuovo)* Archiviazione

<sup>1</sup> Il SIC offre all'Archivio federale, a fini di archiviazione, i dati e i documenti non più necessari o destinati alla distruzione.

<sup>2</sup> In singoli casi specifici, durante il termine di protezione il SIC può consultare i dati personali trasmessi per l'archiviazione all'Archivio federale, sempre che sia necessario per l'adempimento dei propri compiti.

<sup>3</sup> I dati e i documenti provenienti da relazioni dirette con servizi di sicurezza esteri e da attività info-operative sono archiviati dall'Archivio federale in locali del SIC particolarmente protetti e sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.

<sup>4</sup> Il SIC distrugge i dati designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati.

*Art. 6m (nuovo)* Disposizioni esecutive

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce:

- a. le competenze per il trattamento dei dati;
- b. i diritti di accesso;
- c. la frequenza del controllo della qualità tenendo conto della gravità delle lesioni dei diritti costituzionali che comporta il trattamento dei dati;
- d. la durata di conservazione dei dati tenendo conto delle esigenze specifiche del SIC riguardo ai rispettivi settori di compiti;

---

<sup>7</sup> RS 235.1

e. la cancellazione dei dati;

f. la sicurezza dei dati.

<sup>2</sup> Il DDPS definisce i campi di dati.

*Titolo prima dell'art. 7*

**Sezione 6 (nuova): Protezione delle fonti, indennità e rimpense**

*Art. 7 rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 8*

**Sezione 7 (nuova): Controllo**

*Art. 8, rubrica*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 9*

**Sezione 8 (nuova): Disposizioni finali**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.